

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04019/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4019 del 2021, proposto da

Giuseppina Abagnale, Giuseppina Abagnale, Barbara Bianchi, Patrizia Cozzolino, Raffaella De Pasquale, Lucia Fezza, Manuela Montemurro, Sofia Padovano, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anna Rocco, Anna Terminiello non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia ex art. 55 c.p.a.

a) del Decreto rep. n. 354 del 27.02.2021, a firma del Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi di Salerno, pubblicato in pari data sul sito istituzionale web dell'Ateneo, con il quale è stata comunicata la pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020;

b) della graduatoria definitiva di merito per l'ammissione al menzionato corso di specializzazione per le attività di sostegno relativamente alla Scuola Primaria, pubblicata in data 27.02.2021 sul sito istituzionale web dell'Università degli Studi di Salerno e allegata all'avviso di cui al precedente capo a), nella quale le parti ricorrenti risultano collocate oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso, ivi comprese le successive revisioni, rettifiche e/o scorrimenti della detta graduatoria, di cui agli avvisi pubblicati il 05.03.2021, il 15.03.2021, il 26.03.2021 e il 27.03.2021, nonché gli avvisi stessi ;

c) del provvedimento implicito con il quale la resistente Università non ha consentito ai ricorrenti l'iscrizione al corso di specializzazione per le attività di sostegno della Scuola primaria, non avendo riscontrato l'istanza dagli stessi prodotta a tal fine;

d) del Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 (prot. n. 0081412), a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il relativo Bando di ammissione;

del Bando di ammissione racchiuso nel detto Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 a firma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, nelle parti in cui risulta essere lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

f) per quanto possa occorrere, dell'avviso di rettifica del bando concorsuale di cui al Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 (prot. n. 0081412) a firma del Rettore

dell'Università degli Studi di Salerno;

g) quale atto presupposto e collegato, del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno»;

h) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»;

i) quale atto presupposto e collegato, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ad oggetto «Regolamento concernente Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»;

j) del D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I Grado e nella Scuola Secondaria di II Grado secondo l'offerta formativa regionale di ciascun Ateneo circa i posti disponibili per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui tali provvedimenti, non prevedono la formazione, all'esito delle prove di ammissione ai percorsi formativi, di un'unica graduatoria su tutto il territorio nazionale ma singole graduatorie di Ateneo; nonché nella parte in cui tali provvedimenti non prevedono di aumentare il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno e laddove non prevedono lo scorrimento della graduatoria in funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno dei docenti di sostegno;

k) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,

Nonché per l'Accertamento e la Declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad accedere al percorso di tirocinio formativo attivo per il sostegno, anche in soprannumero, relativamente alla Scuola Primaria, e, conseguentemente,

Per La Condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di accedere al Corso formativo de quo, siccome idonei a seguito del superamento delle relative prove di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa Silvia Piemonte, come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria oggetto di gravame, potendo conseguire in caso di accoglimento del ricorso la caducazione dell'intera procedura, indicata in epigrafe;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Università degli Studi di Salerno, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Università degli Studi di Salerno hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:
- c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
 - d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
 - e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 luglio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

